



MUNICIPIO

= DI =

POZZOLO-FORMIGARO

---

# REGOLAMENTO EDILIZIO



MUNICIPIO

= DI =

POZZOLO - FORMIGARO

---

# REGOLAMENTO EDILIZIO

# REGOLAMENTO EDILIZIO

*deliberato dal Consiglio Comunale nelle adunanze*

*22 Ottobre 1907 e 27 Maggio 1908.*

## **CAPO PRIMO**

### **Commissione edilizia**

ART. 1. — È istituita nel comune di Pozzolo Formigaro una commissione edilizia, la quale sarà composta di cinque membri, cioè del sindaco o chi ne fa le veci, che ne sarà il presidente, e di quattro membri, scelti fra le persone abitanti nel comune, e preferibilmente tra quelle fornite di cognizioni in materia di edilizia.

La nomina dei quattro membri chiamati a far parte della commissione sarà fatta dal consiglio comunale nella sessione d'autunno. I medesimi dureranno in carica per un biennio e potranno venire confermati. Sono rinnovabili per metà ogni anno.

Nel primo anno la scadenza sarà determinata dalla sorte; in appresso dall'anzianità.

Le funzioni di membro e segretario della commissione sono gratuite.

ART. 2. — La commissione si radunerà in una sala della casa comunale dietro invito in iscritto del presidente e sempre quando se ne presenta il bisogno.

ART. 3. — Per la validità delle deliberazioni della commissione dovranno essere presenti all'adunanza almeno tre dei membri che la compongono, compreso il presidente.

Le medesime saranno prese a maggioranza di voti ed in caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

Le deliberazioni verranno estese dal segretario, coi motivi che la determinarono - in apposito registro e sottoscritte dai membri presenti all'adunanza.

ART. 4. — La commissione edilizia coadiuva con pareri a proposta l'autorità municipale nella tutela dell'ornato pubblico, della viabilità e dei consimili pubblici interessi.

ART. 5. — Le deliberazioni della commissione sono puramente consultive.

ART. 6. — La sorveglianza sull'esecuzione delle opere in conformità dei progetti presentati ai sensi dell'art. 8 spetta al sindaco, il quale potrà delegare uno o più membri della commissione edilizia.

A quest'effetto sulla presentazione di un certificato del sindaco, constatante la loro qualità, non si potrà ai medesimi negare l'ingresso nella località ove si eseguono opere di costruzione.

## **CAPO SECONDO**

### **Perimetro dell'abitato entro cui dovrà essere osservato il regolamento**

ART. 7. — Il presente regolamento, s'intende applicabile esclusivamente all'abitato centrale del comune e sono escluse le case sparse distante trecento metri dallo stesso.

## **CAPO TERZO**

### **Delle nuove costruzioni e restauro dei fabbricati**

ART. 8. — Chiunque intende intraprendere la costruzione o la demolizione od il restauro, l'abbellimento, la riforma di

tutto o parte degli edifici, siano pubblici che privati, prospicienti le vie o piazze dovrà presentare al sindaco una dichiarazione delle opere che intende eseguire.

ART. 9. — Il sindaco nel più breve termine possibile, sottoporrà tali dichiarazioni, all'esame della commissione, la quale emetterà il suo parere ragionato, e sentito questo, il sindaco potrà indicare all'interessato, se ed in quali parti le progettate opere non possano eseguirsi, perchè tali da produrre un deturpamento del pubblico ornato o da violare disposizioni di leggi o di regolamenti.

ART. 10. — La dichiarazione di cui all'art. 8 predetto dovrà contenere semplicemente l'indicazione del sito in cui è posto l'edificio e la descrizione sommaria delle opere a farsi, quando trattasi di semplici restauri di poca entità non importanti nuove costruzioni o variazioni di forma all'edificio.

Dovrà invece essere corredata dell'abbozzo delle opere, trattandosi di riedificazione e di nuove costruzioni.

ART. 11. — Le opere dovranno eseguirsi esattamente secondo le denunce fatte od il progetto presentato.

Se nel corso dell'esecuzione si riconoscesse la convenienza di eseguire variazioni al primitivo disegno, si dovrà presentare una nuova denuncia a sensi degli art. 8 e 9.

ART. 12. — L'altezza dei fabbricati a costruirsi in fregio delle vie e piazze pubbliche o a distanza minore di dieci metri dalle medesime, non può superare il doppio della larghezza della via o piazza antistante.

L'altezza minima di tali fabbricati è stabilita in cinque metri, eccezione fatta per i semplici muri di cinta, che può essere limitata a due metri e mezzo.

L'altezza massima dei fabbricati di cui sopra è fissata a

quindici metri.

ART. 13. — Il sindaco potrà, sentita la commissione, ordinare il rinnovamento dell'intonaco e tinte di quelle case fronteggianti sulle vie e piazze primarie, che per la loro suidezza fossero causa di deformità.

Sono primarie le vie Novi Ligure, Alessandria, Tortona, Umberto I, Vittorio Emanuele II e le piazze Vittorio Emanuele III e XX Settembre.

In tal caso sarà fissato un termine per l'esecuzione della suaccennata disposizione, non maggiore di un anno.

Da simile disposizione sono eccettuate, le case costrutte in mattoni a paramento ed appositamente per rimanere in rustico; riguardo le quali le suaccennate disposizioni sarebbero contrarie alle regole di ben intesa architettura.

#### CAPO QUARTO

##### Delle botteghe, porte, finestre e cortili

ART. 14. — Nelle nuove costruzioni, le imposte delle botteghe e porte dovranno aprirsi verso l'interno, e non potranno avere alcuno sporto, risalto o gradino fuori della linea del muro, eccettuati gli sporti autorizzati per la decorazione delle medesime.

ART. 15. — Le botteghe e le porte esistenti, saranno ridotte nelle forme di cui sopra, nel caso di rinnovazione delle imposte, o dell'eseguimento attorno alle medesime di opere di riparazione, che non siano semplicemente conservative.

ART. 16. — Le aperture, prospicienti le vie e piazze, che servono a scaricare fieno, paglia e simili, devono rimanere chiuse

con adatte imposte tinte decentemente; nè potrà mai sporgere da esse la benchè menoma quantità di fieno o paglia.

ART. 17. — Le finestre orizzontali, a livello del suolo, destinate a dar luce alle cantine e sotterranei, saranno tollerate mediante che siano coperte con lastre di pietra, oppure con inferriate composte di robuste sbarre, che non presentino fori eccedenti centimetri quattro.

ART. 18. — I cortili prospicienti le vie pubbliche, nell'abitato, devono essere chiusi con un muro dell'altezza di almeno metri due e mezzo e con porta o cancellata in ferro; e sarà di competenza del sindaco, sentita la commissione, l'apprezzare la necessità di tali opere e di ordinarne l'esecuzione a termini dell'art. 13.

#### **CAPO QUINTO**

##### **Dei balconi, camini e grondaie**

ART. 19. — I poggiuoli o balconi o qualsiasi altra sporgenza fissa ed anche mobile nelle facciate delle case prospicienti le vie e piazze, non potranno esistere se non costrutte in pietra, sostenuti da modiglioni pure in pietra od in ferro, col parapetto di ferro, ghisa o pietra ed all'altezza di metri tre e mezzo dal livello delle vie o piazze.

Le sporgenze dei poggiuoli non potranno inoltrarsi sul sito pubblico più di un metro.

ART. 20. — Le case prospicienti sulle pubbliche vie, i tetti delle quali sono muniti di canali per la raccolta delle acque piovane, devono essere altresì muniti di doccie opportune che le conducono fino a terra.

Tali doccie sino all'altezza di metri due almeno dal suolo, devono essere incassate nel muro.

#### **CAPO SESTO**

##### **Conservazione delle iscrizioni delle vie e dei numeri civici**

ART. 21. — Le iscrizioni per tutti i nomi delle vie ed i numeri civici attuali saranno conservati a cura del Municipio.

ART. 22. — I proprietari sono obbligati a rinnovare e restaurare i numeri civici, quando siano cancellati o guastati per fatti loro imputabili.

#### **CAPO SETTIMO**

##### **Conservazione dei monumenti**

ART. 23. — Salvo le disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge 12 Giugno 1902 N. 185, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico senza darne preavviso al sindaco presentandogli ove occorra il progetto.

Il sindaco udito il parere della commissione edilizia ed in mancanza di questa, della giunta municipale, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell'arte.

ART. 24. — Se nel restaurare o demolire un'edificio qualsiasi, si venga a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il sindaco ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla urgente necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

#### **CAPO OTTAVO**

##### **Disposizioni speciali e contravvenzioni**

ART. 25. — I proprietari che intendono occupare prov-

visoriamente il suolo pubblico selciato con pali ed antenne infissi, dovranno farne domanda alla giunta; ed ove questa sia accolta depositare all'ufficio comunale **L. una** per ogni palo od antenna, che sarà restituita, dopo che sia stato riconosciuto che il selciato fu rimesso in pristino stato.

ART. 26. — Le opere per l'eseguimento delle quali nel presente regolamento prefisso è un termine perentorio, dovranno prima della scadenza del termine fissato, essere ultimate; in caso contrario il sindaco, potrà farle eseguire d'ufficio, sentiti gli interessati a loro spese, previa pronuncia del giudice competente.

ART. 27. — Ugualmente le opere eseguite in contravvenzione al presente regolamento, saranno, ove d'uopo, sentito il contravventore, fatte demolire a di lui spese, sempre a senso di legge, previa pronuncia del giudice competente.

ART. 28. — La guardia urbana è incaricata di sorvegliare l'edilità, e di accertare le contravvenzioni. Godrà della metà delle oblazioni e multe relative.

ART. 29. — Per l'accertamento delle contravvenzioni, procedura ed oblazioni, si osserverà il disposto dalla legge comunale, quando non siano soggette a pene e procedimenti previsti dalle leggi e regolamenti generali.

ART. 30. — Il presente regolamento andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione, previe le approvazioni di legge.

*N. 17842 Div. 2.<sup>a</sup> = Visto ed approvato dalla Giunta Prov. Amm. nella seduta del 25 Giugno 1908.*

*Alessandria, 25 Giugno 1908.*

IL PREFETTO: LUCIO

*Ufficio Ispezione (II Reparto) N. 3134 = Visto dal Ministero Lavori Pubblici.*

*Roma, 11 Luglio 1908.*

p. IL MINISTRO G. TOFANO

*Pubblicato all'Albo Pretorio per giorni quindici consecutivi a partire dal 7 andante mese.*

*Pozzolo Formigaro, 19 Ottobre 1908.*

IL SEGRETARIO COMUNALE: GEOM. G. SORDI